



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni industriali
e dei Rapporti di lavoro
- div. VII -**

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 04 ottobre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale di **NH ITALIA SPA**, nell'ambito della prosecuzione della fase amministrativa della procedura di mobilità di cui alla Legge 223/91, anche al fine di accedere al trattamento di **Cig in deroga ex art. 33, co. 21, L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**.

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Fabio Comba e Mariangela Pecora, assistiti dai consulenti Massimiliano Arlati e Alessandro Paone;
- per UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA, David Delli Iaconi e Susanna Selva;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Cristian Sesena;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Elena M. Vanelli;
- per la UILTuCS UIL Naz.le, Gabriele Fiorino;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

E', altresì, presente ampia rappresentanza delle strutture sindacali aziendali e territoriali come da foglio firma agli atti del Ministero.

Le REGIONI LOMBARDIA, LIGURIA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, LAZIO, CAMPANIA, SICILIA e TOSCANA, formalmente convocate, sono assenti.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte della REGIONE LOMBARDIA delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga - non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

PREMESSO CHE

1. la Società in oggetto - che dichiara di essere inquadrata ai fini previdenziali nel "settore servizi" e, pertanto, non destinataria di ammortizzatori sociali a regime - con comunicazione del 13.07.12 ha

- avviato procedura di licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 Legge 223/91, dichiarando un esubero pari a 382 lavoratori;
- con nota pervenuta in data 28.08.12 (prot. n. 18706 del 03.09.12) Unindustria, in nome e per conto della Società, ha comunicato la conclusione con esito negativo della consultazione in sede sindacale, e, pertanto, con nota del 17.09.2012 (Prot. n.19952), questo Ministero ha convocato le Parti interessate alla riunione del 24.09.12, rinviata alla data odierna su concorde richiesta delle Parti stesse;
 - nel corso degli incontri tenutisi, le Parti si sono ampiamente confrontate in ordine alle motivazioni sottese all'avvio della procedura di licenziamenti collettivi, come dettagliatamente illustrate nella suindicata comunicazione che a tal fine si intende integralmente richiamata. Tali motivazioni si riconducono alla complessiva operazione di riorganizzazione avviata dall'Azienda, che prevede la cessazione delle attività di pulizia, plonge e facchinaggio, oggetto di esternalizzazione, e la razionalizzazione degli organici attraverso operazioni di carattere gestionale. In esito al confronto, le Parti concordano in ordine alla opportunità di gestire in modo non traumatico gli esuberi dichiarati dall'Azienda, attraverso il ricorso al trattamento di Cig in deroga e prevedendo, tra gli strumenti di gestione delle eccedenze, anche la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento per la durata della Cig, come di seguito meglio specificato.

CONSIDERATA

la **Legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)**, che all'**art. 33, co. 21**, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale*" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

a) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA.

- La Società presenterà al competente Ufficio della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro (già D.G. Ammortizzatori sociali) istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIG in deroga - ai sensi della normativa suindicata - a decorrere dall' 08.10.2012 e sino al 31.12.2012**, con riguardo ad un **numero massimo di 448 lavoratori**, con le modalità di seguito indicate:

❖ REGIONE CAMPANIA


- **Hotel Ambassador Napoli: n. 26 lavoratori** (di cui n. 2 part-time al 60%) Cig a zero ore senza rotazione e **n. 14 lavoratori** (di cui n. 1 part-time al 60% e n. 1 part-time all'80%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50% con punte massime del 66.6% nell'ambito della media suddetta.

❖ REGIONE EMILIA ROMAGNA

- **Hotel Ravenna: n. 2 lavoratori** Cig a zero ore senza rotazione.

❖ REGIONE LAZIO

- **Hotel Giustiniano: n. 5 lavoratori** (di cui n. 2 part-time al 60%) Cig a zero ore senza rotazione.



- **Hotel Leonardo Da Vinci:** n. 44 lavoratori (di cui n. 7 part-time al 60% n. 1 part-time al 50% e n. 2 part-time al 75%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 13 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 50%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 38.5% con punte massime del 50% nell'ambito della media suddetta.
- **Hotel Midas:** n. 52 lavoratori (di cui n. 3 part-time al 75%, n. 9 part-time al 60%, n. 1 part-time al 50% e n. 3 part-time al 70%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 22 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 75%, n. 2 part-time al 90% e n. 3 part-time al 75%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 59% con punte massime del 83.33% nell'ambito della media suddetta.
- **Hotel Carpegna:** n. 26 lavoratori (di cui n. 10 part-time al 60% e n. 1 part-time al 63%,) Cig a zero ore senza rotazione e n. 11 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60% e n. 2 part-time all'50%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 45.45% con punte massime del 50% nell'ambito della media suddetta.
- **Hotel Vittorio Veneto:** n. 2 lavoratori Cig a zero ore senza rotazione e n. 12 lavoratori (di cui n. 3 part-time al 60% e n. 1 part-time al 50%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 33.33% con punte massime del 50% nell'ambito della media suddetta.

❖ REGIONE LIGURIA

- **Hotel La Spezia:** n. 4 lavoratori Cig a zero ore senza rotazione e n. 3 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 33.33%.

❖ REGIONE LOMBARDIA

- **Hotel Machiavelli Milano:** n. 8 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 53%, n. 1 part-time al 60% e n. 1 part-time al 75%) Cig a zero ore senza rotazione.
- **Hotel Milano 2:** n. 21 lavoratori (di cui n. 2 part-time al 50% e n. 1 part-time al 60% e n. 1 part-time al 75%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 10 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50%.
- **Hotel Milanofiori di Assago:** n. 11 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60% e n. 3 part-time al 50%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 7 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 75%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 28.57%.
- **Hotel President di Milano:** n. 21 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60%, n. 1 part-time al 75% e n. 1 part-time all'80%) Cig a zero ore senza rotazione.
- **Hotel Touring di Milano:** n. 20 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 50%, n. 1 part-time al 53% e n. 5 part-time al 75%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 3 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 63%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 33.33%.

❖ REGIONE SICILIA

- **Hotel Bellini di Catania:** n. 19 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 55%, n. 1 part-time al 75%, n. 2 part-time al 53% e n. 1 al 60%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 6 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 33.33% con punte massime del 50% nell'ambito della media suddetta.
- **Hotel Parco degli Aragonesi di Catania:** n. 11 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 75% e n. 2 part-time al 60%) Cig a zero ore senza rotazione.
- **Hotel Palermo di Palermo:** n. 13 lavoratori Cig a zero ore senza rotazione e n. 7 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 60%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 57%.

❖ REGIONE TOSCANA

- **Hotel Anglo American di Firenze:** n. 7 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 45%, n. 1 part-time al 60% e n. 1 part-time al 75%) Cig a zero ore senza rotazione.
- **Hotel Firenze di Firenze:** n. 17 lavoratori (di cui n. 2 part-time al 50%, n. 3 part-time al 60% e n. 4 part-time al 75%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 4 lavoratori (di cui n. 3 part-time al 50%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50%.
- **Hotel Siena di Siena:** n. 2 lavoratori Cig a zero ore senza rotazione e n. 10 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 50%, n. 2 part-time al 63% e n. 1 part-time all'80%) saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50% con punte massime del 57.14% nell'ambito della media suddetta.

❖ REGIONE VENETO

- **Hotel Laguna Palace di Mestre:** n. 13 lavoratori (di cui n. 1 part-time al 75%) Cig a zero ore senza rotazione e n. 2 lavoratori saranno collocati in Cig a rotazione con una riduzione media oraria del 50%.
- La rotazione troverà applicazione tra i lavoratori fungibili occupati presso la medesima struttura alberghiera e reparto a parità di mansione e di livello contrattuale. Per i lavoratori sospesi in **Cig a zero ore** non troverà applicazione il criterio della rotazione, essendo gli stessi occupati in attività sopresse.
 - La Società, stante le difficoltà economiche in cui versa, richiederà all'Inps il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale. Al medesimo Istituto si richiederà l'anticipo del trattamento di Cig in deroga ai sensi dell'art. 7 ter, co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni dalla legge 33/09 e come prorogato per l'annualità in corso dall'art. 33, co. 22 legge. n. 183/2011. L'Azienda si dichiara, comunque, disponibile ad affrontare singole situazioni di difficoltà su richiesta dei lavoratori, attraverso l'anticipazione del TFR, con le modalità previste da separata intesa.
 - Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
 - Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
 - L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito, fatta eccezione per la Regione Lombardia, viste le ragioni indicate in epigrafe.
 - La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
 - Il **Piano di gestione gli esuberi** prevede il ricorso ai seguenti strumenti:
 - ricollocazione a seguito della esternalizzazione delle attività sopresse;
 - possibile ricollocazione all'interno dell'Azienda a seguito della riorganizzazione dell'attività o presso altre strutture che la società prevede di acquisire nei prossimi mesi;
 - le Parti concordano, altresì, al fine di agevolare la gestione non traumatica del personale interessato alla Cig, di prevedere la collocazione in mobilità del personale stesso con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento come di seguito specificato.

b) **MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE EX LEGE 223/91.**


- Le Parti concordano che la Società potrà collocare in mobilità – senza ulteriore ricorso a strumenti di integrazione salariale in deroga – un numero massimo di 382 lavoratori - avuto riguardo ai profili professionali dichiarati in esubero nella lettera di avvio della procedura in oggetto - che nel corso di vigenza della Cig e, quindi, sino e non oltre il 31.12.2012 manifesteranno la non opposizione al licenziamento. Le Parti concordano, altresì, che la Società erogherà ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione al licenziamento, incentivi all'esodo, come meglio specificati in separate intese, a seguito della sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c.

Le Parti concordano di incontrarsi in sede territoriale per verificare le modalità applicative della Cig e l'attuazione del Piano di gestione degli esuberi secondo quanto stabilito nel presente accordo.


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperite e positivamente concluse la procedura di licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/91 e la procedura di esame congiunto di cui all'art. 2 D.P.R. 218/00 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga di cui al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

NH ITALIA SPA



UNINDUSTRIA - CONFINDUSTRIA ROMA




FILCAMS CGIL




FISASGAT CISL




UILTUCS UIL



STRUTTURE AZIENDALI / TERRITORIALI



ITALIA LAVORO



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

